



COMUNE DI SCALENGHE

Provincia di Torino

Via Umberto I. 1 – C.A.P. 10060 – Tel. (011) 9861721 – Fax (011) 9861882

Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017

e.mail: scalenghe@ruparpiemonte.it

PEC scalenghe@cert.ruparpiemonte.it

Ordinanza n. 10/2023 del 19 maggio 2023

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Dichiarazione di inagibilità a seguito di incendio di una tettoia adibita al ricovero di derrate agricole facente parte dell'Azienda Agricola Impero di Vicino Guido posta nel Comune di Scalenghe - Strada Comunale da Buriasco a None n. 1 - Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 19.5.2023 alle ore 10,30 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco comunicava telefonicamente all'Ufficio Tecnico Comunale che alcune loro unità operative stavano eseguendo un intervento per estinguere un incendio sviluppatosi nella mattinata sotto una tettoia facente parte dell'Azienda Agricola Impero di Vicino Guido situata in Strada Comunale da Buriasco a None n. 1 nel Comune di Scalenghe;
- in seguito di tale comunicazione -alle ore 11,30 dello stesso giorno 19.5.2023- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Architetto Paolo Gay, il Sindaco e l'Agente di Polizia Municipale Davie Infantino in qualità di rappresentanti del Comune di Scalenghe effettuavano apposito sopralluogo sul posto.

Considerato che dalle risultanze del sopralluogo si evince che:

- l'incendio si è propagato a causa della combustione del fieno che era accatastato sotto la tettoia;
- al momento del sopralluogo dell'Ufficio Tecnico le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco avevano completamente estinto l'incendio e i residui di fieno sono stati rimossi e posizionati sul terreno adiacente la tettoia sotto la pioggia che in quel momento stava cadendo;
- i vigili del fuoco hanno provveduto a delimitare la tettoia con bandella nastrata bianco/rossa per segnalare il pericolo;
- la tettoia è a piante rettangolare chiusa su tre lati con cinque campate ed è realizzata nel seguente modo:
 - strutture (travi e pilastri intelaiati) con profili HE e IPE in acciaio
 - i tamponamenti laterali sono in parte in c.a. gettato in opera e per la restante in blocchi di cls
 - il manto di copertura in lastre di lamiera metallica grecata-coibentata
 - non sono presenti impianti tecnici di alcuna natura;
- l'incendio ha interessato esclusivamente una campata della tettoia (quella centrale) e da un primo esame, unicamente visivo, non sembra che le strutture principali (travi e pilastri) siano compromesse. Le fiamme hanno invece danneggiato una modesta porzione delle lamiere grecate costituenti il manto di copertura.

Accertato che

1. a tutela della privata e della pubblica incolumità e per motivi di sicurezza la tettoia deve essere dichiarata completamente inagibile;
2. la proprietà dovrà provvedere a:
 - mantenere la delimitazione della tettoia con la bandella nastrata bianco/rossa posizionata dai vigili del fuoco;
 - impedire l'accesso al fabbricato a chiunque non preventivamente autorizzato dagli stessi (imprese, professionisti, direttori lavori, tecnici, ecc.) per consentire esclusivamente gli interventi di messa in sicurezza;
 - incaricare un professionista abilitato per lo svolgimento delle necessarie indagini per stabilire l'effettiva integrità delle strutture;
 - incaricare idonea impresa per ripristinare le condizioni di sicurezza della tettoia tramite sostituzione degli elementi di copertura danneggiati da eseguirsi su indicazioni di professionista nominato dalla proprietà stessa.
 - comunicare al Comune l'ultimazione degli interventi corredata da idonea certificazione a firma del professionista incaricato del corretto ripristino delle strutture e delle normali condizioni di agibilità dell'immobile.

Considerato

altresì, che data l'urgenza di provvedere è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990;

- RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;
- VISTO l'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. mm. e ii.;
- VISTO l'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
- VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000
- AL FINE di salvaguardare la privata e pubblica incolumità;

D I C H I A R A

per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e pubblica incolumità

completamente inagibile la tettoia agricola di proprietà dell'Azienda Agricola Impero di Vicino Guido interessata dall'incendio situata in Strada Comunale da Buriasco a None n. 1 nel Comune di Scalenghe e identificata catastalmente al Foglio n. 26 - Mappale n. 135 di questo Comune.

O R D I N A

a VICINO Guido nato a Pinerolo il 9.12.1985 – c.f. VCN GDU 85T09 G674F (in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola IMPERO di:

- mantenere la delimitazione della tettoia interessata dall'incendio con la bandella nastrata bianco/rossa posizionata dai vigili del fuoco;
- impedire l'accesso al fabbricato a chiunque non preventivamente autorizzato dagli stessi (imprese, professionisti, direttori lavori, tecnici, ecc.) per consentire esclusivamente gli interventi di messa in sicurezza;
- incaricare un professionista abilitato per lo svolgimento delle necessarie indagini per stabilire l'effettiva integrità delle strutture;
- incaricare idonea impresa per ripristinare le condizioni di sicurezza della tettoia tramite sostituzione degli elementi di copertura danneggiati da eseguirsi su indicazioni di professionista nominato dalla proprietà stessa.
- comunicare al Comune l'ultimazione degli interventi corredata da idonea certificazione a firma del professionista incaricato del corretto ripristino delle strutture e delle normali condizioni di agibilità dell'immobile.
- la notifica del presente provvedimento a VICINO Guido in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola IMPERO.

RICORDA

al destinatario della presente Ordinanza Sig. VICINO Guido ed eventualmente in solido con altri obbligati e fatti salvi eventuali diritti di terzi la propria responsabilità penale, civile e patrimoniale della omissione di azioni e provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità che ricadono in capo al proprietario.

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati.

Il presente provvedimento in copia semplice, verrà trasmesso tra le altre Autorità, al Prefetto di Torino, al Comando Stazione Carabinieri di Vigone ed al Comando Provinciale VV.FF. di Torino.

Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l' Arch. Paolo Gay e che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso -Legge 6 dicembre 1971, n. 1034- al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino oppure in via alternativa, ricorso straordinario -D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199- al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Dalla sede municipale, li 19 maggio 2023

Il Responsabile del Servizio (Arch. Paolo GAY)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ quale _____, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo Pretorio
certifica che la presente Ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio Com.le dal giorno _____ al giorno _____

Scalenghe _____

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto _____ quale _____, dichiara di aver notificato la presente Ordinanza a VICINO Guido
consegnandone copia nelle mani di _____

Scalenghe _____